

REGOLAMENTO COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX D.LGS 36/2023

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del D.Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), dall’ Allegato V.2 (artt. 1-8) del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, n. 22 (di seguito “Linee Guida”) e s.m.i e dalle altre norme vigenti in materia per la parte relativa alla determinazione dei compensi.

2. Il presente Regolamento, oltre a disciplinare il funzionamento del Collegio consultivo tecnico (di seguito “Collegio” o “CCT”), istituisce l’Elenco dei soggetti qualificati ad essere nominati quali componenti del Collegio previsto dall’art. 215, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle altre norme in materia.

3. Il Collegio consultivo tecnico ha lo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti ovvero per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Le attività del presente Regolamento sono redatte in attuazione e con riferimento alla presente normativa

- D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
- Decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2022, recante “Adozione delle Linee Guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, nelle more dell’adozione delle nuove Linee Guida ai sensi del D.Lgs 36/2023, per la parte ancora applicabile.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l’aggiornamento della short list per la nomina dei componenti e dei presidenti dei Collegi Consultivi Tecnici ai sensi degli art. 215 e ss. del D.lgs 36/2023.

2. L’Elenco ha lo scopo di permettere di individuare in piena trasparenza i componenti idoneamente qualificati a far parte del Collegio consultivo tecnico sulla base dei requisiti previsti dall’ allegato V.2 al D.lgs 36/2023.

Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione

1. La costituzione del collegio è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contatti di concessione o partenariato pubblico privato, di importo pari e superiore alle soglie di rilevanza europea.
2. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
3. La short list è costituita a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà di EAV di realizzare un elenco dei soggetti da cui possono essere tratti i nomi dei componenti del CCT da nominare.
4. L'avviso di costituzione dell'elenco è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di EAV e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dello stesso.
5. L'elenco è utilizzato per la scelta dei componenti del CCT che avverrà secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 5 – Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è strutturato sulla base dei seguenti profili professionali:
 - 1.1 Ingegneri;
 - 1.2 Architetti;
 - 1.3 Giuristi;
 - 1.4 Economisti.
2. L'Elenco è suddiviso in due sezioni: una per i componenti ed una per i presidenti.
3. L'iscrizione nelle diverse sezioni viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai richiedenti nella domanda di iscrizione. Resta ferma la possibilità da parte di EAV di chiedere integrazioni alle dichiarazioni presentate.
4. Il soggetto interessato potrà chiedere l'iscrizione all'Elenco sia come componente che come Presidente.

Art. 6 – Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco dei Collegi Consultivi Tecnici i soggetti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso dei requisiti previsti dall'art 2 dell'allegato v.2 e dell'art.15 del presente regolamento e con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Art. 7 – Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione agli elenchi da parte dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti di cui art. 15 del presente regolamento, è consentita senza limitazioni temporali.
2. I soggetti possono richiedere l'iscrizione, in base al proprio profilo professionale e alle sezioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Il possesso dei requisiti dovrà essere provato tramite curriculum vitae e dichiarazioni integrative rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. La mancata dimostrazione o attestazione del possesso dei requisiti, l'accertamento del loro mancato possesso, o la loro perdita sopravvenuta, comportano il rifiuto di iscrizione o la cancellazione dall'Elenco in qualunque momento.

5. I componenti del CCT sono tenuti a informare tempestivamente EAV delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

6. Gli interessati possono presentare la loro candidatura inviando lo specifico modulo pubblicato sul sito internet dell'ente, compilato e debitamente sottoscritto; gli elenchi dei soggetti in possesso dei necessari requisiti devono rimanere permanentemente aperti. La domanda dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito all'indirizzo "Ente Autonomo Volturmo s.r.l., Corso Garibaldi, 387 – 80142 - Napoli", oppure a mezzo pec all'indirizzo: enteautonomovolturmo@legalmail.it allegando al medesimo:

- curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il curriculum deve contenere l'indicazione specifica dei titoli e delle esperienze lavorative maturate;
- indicazione della sezione per cui si richiede l'iscrizione;
- fotocopia documento di riconoscimento (in corso di validità);

7. Le candidature pervenute saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta necessarie.

8. Le richieste e le dichiarazioni presentate saranno considerate valide esclusivamente se sottoscritte con firma digitale

Art. 8 - Valutazione ed esito della domanda di iscrizione

1. A fronte della presentazione della documentazione richiesta, EAV effettua una verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata.

2. Si procederà all'inserimento nell'elenco dei candidati previo esame della documentazione presentata, relativamente alla regolarità, completezza e conformità a quanto richiesto, i quali potranno essere immediatamente selezionati ai fini della nomina dei Collegi.

3. La pubblicazione degli iscritti alla short list sul sito di EAV ha valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà data, invece, comunicazione della non iscrizione a mezzo PEC a ciascun candidato. L'elenco sarà consultabile al link: <https://www.eavsrl.it/download/manifestazione-di-interesse-raccolta-delle-candidature-per-la-designazione-nomina-collegio-consultivo-tecnico/>

4. Gli Elenchi formati per ciascun profilo non costituiscono graduatorie, né attribuiscono punteggi o altre classificazioni di merito.

5. Qualora, all'esito dell'istruttoria della richiesta di iscrizione, si rendesse necessario richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, EAV procederà a formulare apposita richiesta di integrazione. In caso di mancato riscontro entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, l'istanza di iscrizione si intenderà rigettata. In tale ipotesi, l'interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione, completa della documentazione richiesta.

6. In caso di esito negativo, sarà inviata una comunicazione contenente le motivazioni di non accoglimento.

7. L'iscrizione all'Elenco, ed il conseguente inserimento dei professionisti nell'Elenco CCT, non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico né costituisce titolo per pretendere di essere nominati quali componenti di Collegi consultivi tecnici. EAV, pertanto, non è in alcun modo vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

Art. 9 - Durata dell'iscrizione

1. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

2. Eav si riserva di procedere al rinnovo dell'elenco pubblicando nuovo apposito avviso.

Art. 10 - Aggiornamento e modifiche dell'Elenco

1. L'elenco viene adeguato alla normativa o modificato con le medesime procedure e formalità adottate per la costituzione dello stesso.

2. L'Elenco non è soggetto a scadenza, salva diversa determinazione adottata con provvedimento di EAV.

3. L'Elenco è aperto e viene aggiornato almeno con periodicità semestrale decorrente dalla sua costituzione.

Art. 11 - Controlli a campione e sostituzioni

1. EAV potrà in qualunque momento, sia all'atto della presentazione della domanda sia successivamente all'iscrizione, effettuare controlli circa l'esistenza o meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

2. EAV si riserva la facoltà di effettuare dei controlli a campione rispetto alle dichiarazioni rese, chiedendo agli iscritti in ogni momento, qualora se ne ravvisi la necessità, l'invio di attestazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. e l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art 15 del presente regolamento.

3. EAV provvede, previa comunicazione al soggetto interessato, alla cancellazione dei professionisti che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.

4. Ulteriormente, qualora nel corso della validità dell'elenco non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, EAV procede alla cancellazione dall'elenco. Si applica la cancellazione dall'albo, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 12 – Decadenza, sospensione, cancellazione ed esclusione dall'elenco

1. EAV procede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei professionisti in caso di:

- falsità di una o più dichiarazioni del soggetto richiedente;
- perdita dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione;
- carenza o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- rinuncia per due volte ad un incarico conferito nel corso dell'anno;
- la mancata disponibilità all'accettazione dell'incarico manifestata per due volte nel corso dell'anno;
- accertata grave negligenza o malafede, o grave errore o inadempienza nello svolgimento di un incarico affidato;

- accertamento da parte di EAV di inadempienze tecniche e/o amministrative nell'esecuzione di precedenti incarichi;
- mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- richiesta di cancellazione dall'Elenco da parte del professionista (cancellazione volontaria).

Art. 13 – Aggiornamento, segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

1. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai professionisti.

2. Qualora la domanda risulti incompleta o si ritengano utili e/o necessari approfondimenti specifici, a tale operatore economico sarà richiesto di integrare entro un termine di 10 giorni dalla richiesta, salvo diversa indicazione, le informazioni rese, indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto dovrà provvedere all'integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di risposta comporta il non accoglimento della domanda.

3. La responsabilità di garantire l'aggiornamento dei dati è a carico dei soggetti iscritti.

4. Tutte le comunicazioni nonché eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni devono pervenire tramite pec all'indirizzo: enteautonomovolturmo@legalmail.it. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all' EAV; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 14 - Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico, è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

3. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.

4. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall' articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro».

5. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.

6. La parte fissa è proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativa. La parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, è calcolata, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT, come disciplinato dall'art 7 delle succitate linee guida emanate dal MIT.

7. Laddove EAV scelga i componenti di un Collegio Consultivo Tecnico tra il proprio personale dipendente il compenso loro attribuito annualmente non potrà superare l'importo del 25% della retribuzione annua lorda (R.A.L.), non tenendo conto degli oneri a carico azienda che saranno oggetto di rendicontazione a valere sulla fonte di finanziamento dell'intervento. Tale percentuale sarà singolarmente considerata e non concorre con incentivi e MBO per il raggiungimento di eventuali limiti rispetto alla R.A.L.

Art 15 - Requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore ed il presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- e-bis) dottorato di ricerca nelle materie nell'ambito di appalti sopra soglia europea;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Con riferimento al requisito di cui sopra (lett f) sarà necessaria la compilazione dell'apposita modulistica da allegare alla richiesta di iscrizione, nella quale indicare almeno n°15 incarichi indicati alla lettera a) documentati.

2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di **cinque anni** per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di **dieci anni** per la nomina come presidente.

3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:

- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

Art.16 - Costituzione e insediamento del Collegio.

1. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

2. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Art. 17 - Decisioni del collegio consultivo tecnico

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.

3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione.

Art. 18 - Decadenze, dimissioni e revoca

1. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

2. Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio.

3. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1 dell'allegato v.2. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.

4. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Art. 19 - Parere obbligatori

1. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

2. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'eseribilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.

3. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

4. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

5. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta

l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.

Art. 20 - Determinazioni facoltative

1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.
3. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 21 - Osservatorio

1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, di seguito Osservatorio, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio.
2. L'Osservatorio si avvale della banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del codice.
3. L'accesso agli atti detenuti dall'Osservatorio e dai collegi consultivi tecnici è consentito, nei limiti di legge e salve le disposizioni del codice di procedura civile in relazione alle determinazioni dei collegi aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del medesimo codice di procedura civile, mediante istanza formulata alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti in base agli articoli 35 e 36 del codice.
4. L'Osservatorio del CCT cura la tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti o appartenuti alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di presidente del CCT di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina del d.lgs 36/23 e dell'allegato V.2

IL PRESIDENTE
del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto De Gregorio